



Decreto Dirigenziale n.201 del 5/06/2015

Dipartimento 53 - Politiche territoriali

Direzione Generale 8 – Lavori Pubblici e Protezione Civile

Oggetto dell'Atto:

Rettifica decreto dirigenziale n.71 del 22/02/2013 a seguito sentenza n.1877/35/15 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli - Cava di calcare - localita' Pistelle San Pietro - Comune di Valva - Ditta Feniello Carmine - Determinazione dei contributi dovuti alla Regione Campania ai sensi art.19 L.R.n° 1/2008, sul volume di materiale estratto per il periodo 2008-2012.

IL DIRIGENTE DELLA U.O.D. GENIO CIVILE SALERNO PRESIDIO PROTEZIONE CIVILE

PREMESSO

- √ che, con decreto n.71 del 22/02/2013, alla ditta Feniello Carmine è stato determinato il pagamento del contributo, ai sensi dall'art.19 L.R.n°1/2008 dovuto alla Regione Campania in relazione al tipo e alla quantità del materiale estratto durante il periodo 2008-2012;
- √ che detto contributo è stato calcolato su **m³131.943,00** applicando la tariffa stabilita dal decreto dirigenziale n.173 del 02/07/2012 del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario, per il biennio 2012-2013, in applicazione dei decreti dirigenziali n.4 del 10/02/2005, n.29 del 08/09/2006 n.26 del 06/10/2008 e n.21 del 06/08/2010;
- √ che con nota n.5002/13 CTR l'Avvocatura Regionale ha trasmesso a questa U.O.D. sentenza n.1877/35/15 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, depositata il 20/02/2015, ed assunta al n.145743 del 03/03/2015 di protocollo, con la quale è stato accolto parzialmente l'appello proposto dalla Regione Campania disponendo la rideterminazione della tariffa da applicare al caso in questione;
- √ che nel suddetto dispositivo si legge testualmente *“Nel merito, correttamente è stata riscontrata dai primi giudici l'erronea determinazione del “contributo ambientale” per due ragioni:*
 1. *innanzitutto, perché è stato fatto decorrere dall'inizio dell'anno solare 2008 e non già dal 05/02/2008, data di entrata in vigore della legge regionale n.1/2008 che lo ha previsto:(e tale errore viene espressamente riconosciuto dall'appellante a pagg. 4 e 5);*
 2. *in secondo luogo perché è stata applicata la tariffa valida per il biennio 2012-2013 (€0,81/mc, secondo il decreto dirigenziale n.173 del 02/07/2012 anche alle annualità precedenti, soggette invece a diverse tariffe, inferiori. L'ente impositore avrebbe dunque dovuto partire dalla tariffa applicabile alla prima annualità in contestazione (2008, con decorrenza 5 febbraio, per le ragioni sopra esposte), provvedendo poi ai progressivi aggiornamenti previsti dalla citata legge regionale ed eventualmente applicare gli interessi di mora.*

In tal senso va modificata la statuizione di primo grado (che in maniera diametralmente ha applicato irragionevolmente la tariffa iniziale per tutte le annualità senza considerare gli aggiornamenti previsti dalla legge. Pertanto in parziale riforma della sentenza di primo grado, va rideterminato il contributo ambientale secondo le prescrizioni della legge regionale n.1/2008 a decorrere dalla sua entrata in vigore partendo dalla tariffa base con i progressivi aggiornamenti periodici.”

CONSIDERATO

- √ che la tariffa applicata nel determinare il contributo ex art.19 L.R.n°1/2008, per il periodo 2008-2012, è stata quella stabilita con decreto dirigenziale n.173 del 02/07/2012;

- ✓ che, in osservanza del dispositivo contenuto nella suddetta sentenza n.1877/35/15 si debba provvedere a rideterminare il contributo ex art.19 L.R.n°1/2008;
- ✓ che, relativamente all'anno 2008, il contributo deve essere calcolato a decorrere dal 05/02/2008 data dell'entrata in vigore della L.R.n.1/2008;
- ✓ che le tariffe da applicare sono quelle determinate, dai vari decreti dirigenziali (biennali) di determinazione dell'aggiornamento delle tariffe di convenzione e di contributo ambientale in ragione della variazione dell'indice ISTAT e precisamente, per il biennio 2008-2009 il D.D. n.26 del 06/10/2008, per il biennio 2010-2011 il D.D. n.21 del 06/08/2010 e per il 2012 il D.D. n.173 del 02/07/2012;
- ✓ che gli interesse sono calcolati fino alla data del provvedimento n.71 del 22/02/2013 che è stato ritenuto dalla Commissione Tributaria meritevole di rettifica;
- ✓ che il tutto è sintetizzato nella tabella che segue:

Anno	m ³ Estratti	Tariffe	L.R.n.1/08 Art.19	Interessi Legali	Totale con Interessi
2008	19191,66	0,750	14393,75	1595,15	15988,90
2009	21000,00	0,750	15750,00	1316,96	17066,96
2010	29981,00	0,772	23145,33	1242,24	24387,57
2011	29981,00	0,772	23145,33	1010,47	24155,8
2012	29981,00	0,810	24284,61	695,27	24979,88
Totale	130134,66		100719,02	5860,09	106579,11

VISTA LA L.R.n.54/85;

VISTA LA L.R.n.17/95;

VISTA LA L.R.n.15/05;

VISTA LA L.R.n.1/08;

la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del Responsabile del Procedimento acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 03/06/2015 prot.n. 351;

la dichiarazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi del dirigente dell'U.O.D. acquisita al protocollo interno dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno in data 03/06/2015 prot.n. 350;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della P.P. n.15 dott. Giuseppe De Grosso, delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento.

DECRETA

Con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intende integralmente riportate ed in particolare quanto disposto dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez.32 – udienza del 28/11/2014 R.G. Appelli n.4215/14:

- che relativamente al periodo 2008-2012 il volume di materiale estratto dalla Ditta Feniello Carmine è di m³130134,66;
- che la somma da versare alla Regione Campania ammonta a €106579,11 (centoseimilacinquecentosettantanove/11) (ai sensi dell'art.19 della L.R.n.1/2008;

- che resta valido tutto quanto, non modificato con il presente, del decreto n.71 del 22/02/2013.

Si precisa che il versamento va eseguito sul CC.21965181 intestato a SERVIZIO TESORERIA REGIONE CAMPANIA - codice tariffa **1548** (contributo ai sensi art.19 L.R.n°1/2008) e che copia di tutte le ricevute di versamento devono essere inviate a questa U.O.D..

Il presente provvedimento viene inviato:

in via telematica:

- al Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile 53.08.00;
- alla U.O.D. Gestione tecnico amministrative delle cave, miniere, torbiere, geotermia 53.08,07;
- al BURC per la pubblicazione;
- al Direzione Generale per le risorse finanziarie 55.13.00;
- alla U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 52.06.19.

in forma cartacea:

- in duplice copia al Comune di Valva, per la notifica al legale rappresentante della ditta Feniello Carmine, c/o sede legale alla via Casalimarti n.5;

Si dà atto che, in relazione ai contenuti del presente decreto l'interessato potrà produrre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto stesso .

**IL DIRIGENTE DELL'UOD
(Biagio FRANZA)**